Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   ROMA - Sabato, 20 luglio 1974   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 190 DEL 20 LUGLIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 55: **Tessab, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 luglio 1974. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % 1957-1979 » sorteggiate il 4 luglio 1974. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % 1958-1979 » sorteggiate il 4 luglio 1974. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % 1960-1979 » sorteggiate il 4 luglio 1974. — **Metropolitana Milanese « MM », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 5,50 % 1961-1979 » sorteggiate il 4 luglio 1974. — **Elvea, società per azioni, in Angri:** Obbligazioni sorteggiate il 30 guigno 1974. — **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:** Obbligazioni « C.E.C.A. 6 % 1968-1988 » sorteggiate il 10 luglio 1974. — **Texa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1974. — **Impresa Lombarda Gestioni Dirette - ILGEDI, società per azioni, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1974. — **CA.MES., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1974. — **Alitalia - Linee Aeree Italiane, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 luglio 1974. — **Industrie Zignago S. Margherita, società per azioni, in Fossalta di Portogruaro:** Obbligazioni sorteggiate il 27 giugno 1974. — **Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale, società per azioni, in Abano Terme:** Sorteggio di obbligazioni. — **ABET, società per azioni, in Bra (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1974. — **Vetreria Italiana VETR.I., società per azioni, in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 25 maggio 1974. — **Rizzoli Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1974. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito del 1° dicembre 1956 sorteggiate il 3 luglio 1974. — **G. Trione & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni del prestito del 1° dicembre 1954 sorteggiate il 3 luglio 1974. — **Cartiere Bosso, società per azioni, in Mathi Canavese:** Rimborso di obbligazioni. — **Alfonso Bialetti & C., società per azioni, in Crusinallo:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1974. — **Ponteur, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° luglio 1974. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 7 % - 1973-1991 » sorteggiate il 9 luglio 1974. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % - 1968-1986 » sorteggiate il 9 luglio 1974. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50 % - 1959-1975 » sorteggiate il 26 febbraio 1974. — **Industrie Chimiche Italiane del Petrolio - I.C.I.P., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6,50 % - 1958-1974 » sorteggiate il 25 giugno 1974. — **Investimenti Finanziari, società per Azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1974. — **Istituto Mobiliare Italiano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974.

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 400, col quale i consorzi di bonifica del Locone e del Basentello e del Vallone della Silica vennero fusi in un unico ente pluriregionale denominato « Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana », includendo nel relativo perimetro territoriale le zone dell'Agro di Gravina, del Medio Gravina e delle Mattine, sicché il comprensorio dell'ente risultò della netta estensione di ha 127.710;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1958, registro n. 7, foglio n. 322, col quale il comprensorio del consorzio pluriregionale è stato ampliato mediante aggregazione di altre zone contigue della superficie complessiva di ha 128.665.51.52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1968, n. 819, registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1968, registro n. 221, foglio n. 45, col quale il territorio dell'Alta Murgia Pugliese, ricadente nelle province di Bari e Taranto, è stato classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana per una superficie complessiva di ha 197.203;

Visto il decreto interministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1969, registro n. 5, foglio n. 237, col quale lo stesso consorzio è stato riconosciuto idoneo ad esercitare funzioni di consorzio di bonifica montana nel predetto territorio;

Vista la domanda in data 26 giugno 1969, e relativi allegati, con la quale il predetto consorzio ha chiesto l'ampliamento del proprio comprensorio, mediante la aggregazione di ha 81.270 già classificati, dei quali, ha 36.321 ricadenti nei comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Grumo Appula, Noci e Toritto in provincia di Bari ed ha 44.949 ricadenti nei comuni di Crispiano, Martina Franca, Massafra e Mottola in provincia di Taranto, classificati di bonifica montana con il citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1968, n. 819;

Considerato che in sede di pubblicazione degli atti, disposta con decreto ministeriale 11 dicembre 1969, numero 2169, non sono state presentate opposizioni o reclami;

Visti, sulla proposta, i pareri 22 gennaio 1971, n. 1 e 20 luglio 1971, n. 100, espressi rispettivamente dai comitati tecnici provinciali per la bonifica di Taranto e di Bari, il parere 21 marzo 1972, n. 4715, dell'ispettorato agrario compartimentale di Bari ed il voto 7 dicembre 1972, n. 975, del comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia;

Visto il parere 14 aprile 1973, n. 10019, della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste;

Visto il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura n. 413, espresso nell'adunanza del 17 luglio 1973;

Ritenuto che la richiesta del consorzio in data 26 giugno 1969 è meritevole di accoglimento, in conformità dei suindicati pareri e ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947 e degli articoli 16 e 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, rendendo possibile, in dipendenza dell'ampliamento del comprensorio, una organica funzionalità degli interventi di bonifica;

Che, in dipendenza di detto ampliamento, il comprensorio del consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana viene ad essere di complessivi ha 336.353.34.55, al netto delle tare urbane, il cui perimetro risulta dall'allegata corografia in scala 1:100.000;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il comprensorio del consorzio di bonifica pluriregionale della Fossa Premurgiana, con sede in Bari, è ampliato con l'aggregazione di una zona contigua della superficie complessiva di ha 81.270, specificata in narrativa, sulla base della corografia, in scala 1:100.000, che, munita del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il consorzio predetto provvederà entro diciotto mesi alla trascrizione del presente decreto, previa compilazione dell'elenco delle proprietà interessate, da vistarsi dal Ministro proponente.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste saranno apportate allo statuto consortile, su proposta del consorzio interessato, le modifiche rese necessarie dall'ampliamento del comprensorio.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1974

LEONE

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1974
Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 216

(5595)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 9 marzo 1972 relativo alla iscrizione di sei tipi di mais nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 19 aprile 1972, con il quale sono stati iscritti, nei registri delle varietà, tenuti dalla competente sezione dell'istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, sei tipi di mais;

Considerato che, tra i tipi di mais da granella iscritti con il predetto decreto ministeriale, figura, al n. 4 del-

l'articolo unico, l'ibrido doppio « Pioneer 370 », il cui responsabile della conservazione in purezza è la France mais - Tolosa (Francia);

Vista la domanda in data 29 gennaio 1974 con la quale la ditta stessa ha chiesto, per il tipo di mais sopra menzionato, la variazione della classe di maturazione;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, il citato decreto ministeriale 9 marzo 1972;

Decreta:

Il tipo di mais da granella « Pioneer 370 », di cui al n. 4 dell'articolo unico del decreto ministeriale 9 marzo 1972, appartiene alla classe di maturazione 500, anziché 400.

Roma, addì 17 aprile 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5597)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1974.

Sostituzione di due componenti il collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale è stato istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto predetto è stato posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che ha assunto la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1972, con il quale è stato ricostituito per il quadriennio 1972-76 il collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Vista la lettera del Ministero della sanità n. 100/89080/29.3.33 del 15 novembre 1973, con la quale si comunicano le dimissioni del dott. Sergio Ceccotti e si designa, in sostituzione, il dott. Leonardo Carrato;

Vista, altresì, la lettera del Ministero del tesoro n. 187620 del 5 dicembre 1973, con la quale si comunica l'avvenuto collocamento a riposo del dott. Antonio Canestrelli e si designa, in sostituzione, il dott. Roberto Cirocco;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Leonardo Carrato è chiamato a far parte, quale sindaco supplente, del collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale, come rappresentante del Ministero della sanità, in sostituzione del dimissionario dott. Sergio Ceccotti.

Art. 2.

Il dott. Roberto Cirocco è chiamato a far parte, quale sindaco effettivo, del collegio sindacale dell'Istituto italiano di medicina sociale, come rappresentante del Ministero del tesoro, in sostituzione del dott. Antonio Canestrelli, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1974.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951 col quale è stata ricostituita la borsa merci di Padova;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Padova, approvato con decreto ministeriale 31 dicembre 1954;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, formulata con lettera 9 maggio 1974, n. 7590;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Padova per l'anno 1974 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Morini dott. Vittorio;
2) Agugiaro dott. Riccardo;
3) Bassi cav. Antonio;
4) Magni dott. Gianni;
5) Poli dott. Aldo.

Membri supplenti:

1) Conforti cav. Pietro;
2) Pelizza dott. Modesto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

(5604)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1974.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Como.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 21 aprile 1970, n. 5641, con il quale l'amministrazione provinciale di Como ha chiesto, fra l'altro, la classificazione tra le provinciali delle strade comunali:

1) « Sormano-Zelbio » di km 10 + 200;

2) « Moggio-confine con la provincia di Bergamo » di km 12 + 500;

Visto il voto 12 dicembre 1972, n. 968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che si possa dar corso al provvedimento di classificazione di cui sopra dopo l'accertamento della funzionalità delle strade in questione;

Vista la nota 13 marzo 1974, n. 3517, con la quale l'amministrazione provinciale di Como comunica che le strade in parola sono state collaudate ed aperte al transito;

Ritenuto, quindi, che tali strade possono essere classificate provinciali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km 22 + 700 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(5825)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Codrongianos.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 luglio 1969, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante l'Abbazia di Saccargia, sita nell'ambito del comune di Codrongianos (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Codrongianos (Sassari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare, alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un complesso avente valore estetico e tradizionale, forma un quadro naturale di notevole bellezza panoramica ben visibile da punti di vista accessibili al pubblico, quali la Basilica di Saccargia e l'arteria stradale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Codrongianos ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord la strada vicinale congiungente la strada statale n. 131, partendo dal km 201+900 circa, alla linea ferroviaria Sassari-Cagliari, seguendo poi la strada ferrata fino al confine comunale;

ad est il limite è costituito dalla congiungente il punto suddetto alla punta di « S. Stefano » (quota 353);

a sud è individuato dalla congiungente la punta « S. Stefano » al bivio della strada vicinale (quota 237) sul rio Modronzanus; segue quindi detta strada vicinale fino alla strada provinciale che attraversa l'abitato di Codrongianos e di qui continua sino all'innesto con la strada statale n. 131 al km 201 circa;

a ovest segue la strada statale n. 131 fino al km 201+900 circa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Codrongianos provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 maggio 1974

p. *Il Ministro:* LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Verbale della seduta del 24 luglio 1969

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno 24 del mese di luglio, in Sassari nella sede della soprintendenza ai monumenti, alle ore 18 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Sassari, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

CODRONGIANOS (Sassari). Tutela paesistica della zona circostante l'Abbazia di Saccargia.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale il presidente dichiara aperta la seduta, e dà la parola al dott. Roberto Carità che illustra la necessità di comprendere fra gli elenchi previsti dalla legge n. 1497 la zona attorno all'Abbazia di Saccargia.

(*Omissis*).

Il sindaco di Codrongianos si dichiara senz'altro d'accordo, ponendo però ben chiara la questione della cava esistente nella zona, cava assolutamente indispensabile.

(*Omissis*).

Il presidente chiama ai voti i componenti la commissione, i quali si dichiarano tutti favorevoli all'inclusione della località in oggetto fra quelle tutelate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

I limiti del territorio sono i seguenti:

a nord la strada vicinale congiungente la strada statale n. 131, partendo dal km 201 + 900 circa, alla linea ferroviaria Sassari-Cagliari, seguendo poi la strada ferrata fino al confine comunale;

a est il limite è costituito dalla congiungente il punto suddetto alla punta di «S. Stefano» (quota 353);

a sud è individuato dalla congiungente la punta «S. Stefano» al bivio della strada vicinale (quota 237) sul rio Modronzanus; segue quindi detta strada vicinale fino alla strada provinciale che attraversa l'abitato di Codrongianos e di qui continua sino all'innesto con la strada statale n. 131 al km 201 circa;

a ovest segue la strada statale n. 131 fino al km 201 + 900 circa.

(*Omissis*).

(5569)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Staletti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1967 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio comunale di Staletti, ad ampliamento del vincolo già posto con decreto ministeriale 7 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 6 luglio 1966;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Staletti;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla signora Elvira Merincola Cattaneo, è da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè caratterizzata da un esteso altipiano, scende più dolcemente verso il mare solcato da valloncelli mentre più diripato e compatto si presenta il costone verso nord che di colpo scende dall'ondulato pianoro ai dolci terreni coltivi e dagli uliveti sino a raggiungere il fiume Alessi. L'insieme del paesaggio per la ricca vegetazione si presenta quanto mai ridente ed è caratterizzato dalla vivace mutevolezza di luci e di ombre che commentano le asperità del terreno. Il pendio dei colli che digradano verso la scogliera aspra e dirupata è solcato, come si è detto, da profondi e sinuosi valloncelli che scendono verso il mare, fra i quali si alternano pianori ubertosi e ridenti. Lo sguardo spazia ad est sulla distesa del mare Jonio ed a nord sulla pianura litoranea di Squillace, ricca di uliveti fra i quali si scorgono sobrie case coloniche che rendono più pittoresco l'ambiente naturale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Staletti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

cominciando a sud confine col comune di Montauro, detto confine comunale fino al suo intersecarsi con la strada comunale Grillea, la strada comunale Grillea indi i mappali 45 e 9 (foglio n. 12), la strada vicinale Castigliano indi i mappali 23, 27, 30 (foglio n. 12), il fosso Chillino, la strada comunale Canalicchio, la strada vicinale Gagliardini, la strada comunale Sicri, la strada provinciale Staletti-Copanello indi i mappali 69, 89, 90, 91, 80, 50, 47, 11, 13, 11 (foglio n. 8), la strada comunale Cona via Grande indi i mappali 70 e 69 (foglio n. 6), il fosso Gullà Pietro Fera sino a raggiungere il confine col comune di Squillace. Detto confine sino al suo intersecarsi con la linea ferroviaria Reggio Calabria-Taranto; detta linea ferroviaria sino all'imbocco della galleria di Copanello; indi la sua proiezione in galleria sino all'intersecarsi ideale con la strada statale n. 106 per Reggio Calabria. Tratto della strada statale n. 106 sino a che essa taglia il confine comunale Staletti-Montauro.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La soprintendenza ai monumenti di Cosenza curerà che il comune di Staletti provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 maggio 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Verbale della seduta del 17 novembre 1967

L'anno millenovecentosessantasette il giorno 17 del mese di novembre, si è riunita nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, a seguito di regolare convocazione fatta dal presidente prof. Cesare Mulè e dal soprintendente, rispettivamente con nota n. 30191 del 6 novembre 1967 e nota n. 3631 del 3 novembre 1967, la commissione della provincia di Catanzaro per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) STALETTÌ;

(*Omissis*).

Si passa, quindi, all'esame del vincolo paesistico del comune di Stalettì.

(*Omissis*).

Il vincolo proposto è così descritto:

cominciando a sud confine col comune di Montauro, detto confine comunale sino al suo intersecarsi con la strada comunale Grillea, la strada comunale Grillea indi i mappali 45 e 9 (foglio n. 12), la strada vicinale Castigliano indi i mappali 23, 27, 30 (foglio n. 12), il fosso Chillino, la strada comunale Canalicchio, la strada vicinale Gagliardini, la strada comunale Sicri, la strada provinciale Stalettì-Copanello indi i mappali 69, 89, 90, 91, 80, 50, 47, 11, 13, 11 (foglio n. 8), la strada comunale Cona via Grande indi i mappali 70 e 69 (foglio n. 6), il fosso Gullà Pietro Fera sino a raggiungere il confine col comune di Squillace. Detto confine sino al suo intersecarsi con la linea ferroviaria Reggio Calabria-Taranto; detta linea ferroviaria sino all'imbocco nella galleria di Copanello; indi la sua proiezione in galleria sino all'intersecarsi ideale con la strada statale n. 106 per Reggio Calabria. Tratto della strada statale n. 106 sino a che essa taglia il confine comunale Staletti-Montauro.

N.B. — Per le strade, i fossati ed i confini comunali citati si intenda non l'intero loro percorso ma solo tratti o brevi tratti di essi come del resto è espresso con sufficiente chiarezza nell'allegato n. 2 in scala 1:2000.

Messa ai voti la presente proposta di ampliamento del vincolo essa viene approvata all'unanimità eccezion fatta per il rappresentante del sindaco di Stalettì, il quale si astiene. Il presidente, constatata la maggioranza di assensi per il vincolo proposto, dichiara a nome della commissione, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato l'ampliamento del vincolo paesistico del comune di Stalettì secondo i limiti già specificati più sopra.

(*Omissis*).

(5570)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Abilitazione alla sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge soprarichiamata, a norma del quale gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre, con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) i prestiti previsti dal medesimo art. 3 devono essere designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la domanda in data 21 marzo 1974 con la quale la sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa del Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5857)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1974.

Aggiornamento del decreto ministeriale 7 luglio 1972, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla nomina degli addetti alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971 che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che, a norma dell'ultimo comma dell'art. 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri, devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, all'esercizio di tali compiti;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 7 agosto 1972, con il quale sono stati nominati gli addetti alle operazioni di controllo dei prodotti sementieri;

Viste le nuove proposte formulate con lettera del 22 marzo 1974 dall'Ente nazionale delle sementi elette di Milano, ente delegato ad effettuare il controllo e la certificazione dei materiali sementieri con decreto ministeriale 17 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 13 marzo 1972;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad aggiornare il citato decreto ministeriale 7 luglio 1972, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

I nominativi sottoelencati sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri in aggiunta a quelli indicati nel decreto ministeriale 7 luglio 1972, citato nelle premesse, nel decreto ministeriale 11 gennaio 1973 e nel decreto ministeriale 29 giugno 1973.

Tecnici non dipendenti dall'Ente nazionale delle sementi elette:

Andrione Attilio, laurea in scienze agrarie, nato a Roverbella (Mantova) il 5 aprile 1938;

Barbieri Cesare, diploma di perito agrario, nato a Bozzolo (Mantova) il 29 ottobre 1947;

Buda Oscar, laurea in scienze agrarie, nato a Cesena (Forlì) il 10 settembre 1948;

Carenzo Giuseppe, diploma di perito agrario, nato a Stroppiana (Vicenza) il 20 aprile 1954;
Cingolani Enrico, diploma di perito agrario, nato a Belvedere Ostrense (Ancona) il 23 ottobre 1943;
D'Ercole Nicola, diploma di perito agrario, nato a Scerni (Chieti) l'8 maggio 1943;
Draghetti Pier Luigi, diploma di perito agrario, nato a Loreto (Ancona) il 21 agosto 1946;
Ferrari Emilio, diploma di perito agrario, nato a Lodi (Milano) il 13 agosto 1951;
Ferraro Paolo, diploma di perito agrario, nato a Vercelli il 28 giugno 1940;
Gentili Pietro Antonio, diploma di perito agrario, nato a Roma il 1° novembre 1947;
Macchia Mario, laurea in scienze agrarie, nato a Pisa il 14 novembre 1944;
Magnani Arrigo, laurea in scienze agrarie, nato ad Alseno (Piacenza) il 26 marzo 1934;
Manoni Dino, diploma di perito agrario, nato ad Ostra Vetere (Ancona) il 30 dicembre 1936;
Masotti Lino, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 17 febbraio 1951;
Migliorini Giuseppe, diploma di agrotecnico, nato a Borghetto Lodigiano (Milano) il 22 ottobre 1954;
Parruti Bruno, laurea in scienze agrarie, nato a Bisenti (Teramo) il 15 ottobre 1932;
Pasolini Arnaldo, diploma di perito agrario, nato a Montiano (Forlì) il 24 marzo 1935;
Pellegrini Alfiero, laurea in scienze agrarie, nato a Grosseto il 10 ottobre 1946;
Catena Quintilio, laurea in scienze agrarie, nato ad Osimo (Ancona) il 30 gennaio 1938;
Verona Tonino, diploma di perito agrario, nato a Novi (Modena) il 12 luglio 1942;
Veronesi Domenico, diploma di perito agrario, nato a Bologna il 13 agosto 1945;
Pea Federico, diploma di perito agrario, nato a Bargnano di Corzano (Brescia) il 24 giugno 1951;
Gambassi Mariano, laurea in scienze agrarie, nato a Poggibonsi (Siena) il 19 gennaio 1921;
Scala Francesco, laurea in scienze agrarie, nato ad Alghero (Sassari) il 5 ottobre 1944;
Comucci Andrea, diploma di perito agrario, nato a Vicchio Mugello (Firenze) il 22 febbraio 1949.

Roma, addì 17 giugno 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(5598)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme di applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1974, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*) punto 4), della tabella *B*, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

303) associazione caritativa « Fraternita di misericordia di Vagli Sopra », Vagli Sotto (Lucca);

304) associazione « Pubblica assistenza i volontari », Genova;

305) associazione volontaria di soccorso « Fratellanza popolare », Campi Bisenzio (Firenze);

306) associazione di pubblica assistenza « Croce verde », Catania;

307) associazione « Pubblica assistenza città di Bologna », Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: TANASSI

(5603)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1974.

Nomina del segretario generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 458, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, 28 febbraio 1957, n. 479, con il quale è stato approvato il vigente statuto, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123, 1° settembre 1969, n. 690 e 22 febbraio 1974, n. 143, con i quali lo statuto stesso è stato modificato;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 1970, concernente la nomina del dott. Pietro La Barbera a segretario generale dell'ente medesimo;

Considerato che il dott. Pietro La Barbera ha rassegnato le proprie dimissioni dal suddetto incarico;

Vista la nota n. 2385 in data 13 luglio 1973, con la quale il presidente dell'ente, sentito il consiglio generale dell'ente stesso che si è espresso favorevolmente con deliberazione n. 107 del 18 giugno 1973, ha proposto la nomina del dott. Federico La Barbera a segretario generale dell'ente predetto;

Visto l'art. 13 dello statuto dell'ente;

D'intesa con l'amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il dott. Federico La Barbera è nominato segretario generale dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1974

Il Ministro: De Mita

(5606)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1974.

Liquidazione coatta amministrativa dell'Interfinanza - Generale finanziaria S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che nei confronti della Interfinanza - Generale finanziaria S.p.a., con sede legale in Milano, via Mercanti n. 21, è stata accertata l'abusiva raccolta di risparmio fra il pubblico e l'esercizio del credito senza la prescritta autorizzazione, per il che la stessa viene a porsi come una azienda di credito di fatto;

Ritenuto che nei confronti della predetta società è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2425 e 2624 del codice civile nonché l'esistenza di perdite patrimoniali;

Considerato che nella specie ricorrono gli estremi per la messa in liquidazione coatta della società medesima ai sensi della lettera *a*) dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, attesa l'eccezionale gravità di tutti i fatti accertati;

Vista la proposta della Banca d'Italia e quanto alla stessa allegato;

Ricorrendo particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'Interfinanza - Generale finanziaria S.p.a., con sede legale in Milano, via Mercanti n. 21, è posta in liquidazione coatta amministrativa secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1974

Il Ministro: Colombo

(5783)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1974.

Norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 22 febbraio 1973, n. 27, recante modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara;

Visto l'art. 8 della suddetta legge n. 27 del 1973, che dispone, tra l'altro, l'emanazione di norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'articolo medesimo;

Decreta:

Titolo I

Obbligo di iscrizione alla « Gestione marittimi »

Art. 1.

Soggetti protetti

Sono obbligatoriamente iscritti alla « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara i marittimi di 1ª e 2ª categoria imbarcati sulle navi minori addette alla navigazione marittima, nonchè sulle imbarcazioni e navi da diporto con contratto di lavoro ricevuto dall'autorità marittima.

Art. 2.

Individuazione delle navi e delle imbarcazioni

Rientrano tra le navi e le imbarcazioni di cui al precedente art. 1:

a) le navi minori di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore superiore ai 25 c.a. o 30 c.i., anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

b) le navi da diporto;

c) le imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore ai 35 c.v., anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario.

Art. 3.

Esclusioni dall'obbligo assicurativo presso la « Gestione marittimi »

Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione, di cui al precedente art. 1:

a) i marittimi dipendenti dalle aziende di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, purchè iscritti allo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

b) i marittimi — sia associati in cooperative o compagnie, sia autonomi di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250 — che esercitano la pesca su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda anche se muniti di apparato motore superiore ai 25 c.a. o 30 c.i.

Titolo II
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 4.
Determinazione dei contributi dovuti e notifica dell'ordine di pagamento

Agli armatori delle navi e delle imbarcazioni di cui al precedente art. 2 è notificato, a cura della Cassa nazionale per la previdenza marinara, di regola entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre solare, un ordine di pagamento per i contributi di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, il cui importo è determinato sulla base delle effettive giornate di imbarco rese da ciascun marittimo soggetto all'obbligo dell'iscrizione nel trimestre solare medesimo, in relazione alla tabella delle retribuzioni medie mensili vigenti per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa stessa.

Art. 5.
Modalità di accertamento dei contributi e di costituzione delle posizioni assicurative

Alla Cassa nazionale per la previdenza marinara saranno forniti, con le modalità e nei termini che verranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con la Cassa stessa, tutti gli elementi e le notizie che consentano, per mezzo della elaborazione automatizzata dei dati, la determinazione dell'importo dei contributi dovuti dagli armatori e la costituzione e l'aggiornamento delle posizioni assicurative individuali degli iscritti.

Art. 6.
Modalità di versamento dei contributi

Entro un mese dalla data di emissione, da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, dell'ordine di pagamento di cui al precedente art. 4, l'armatore deve provvedere al relativo versamento con le modalità che saranno stabilite dalla Cassa stessa.

Art. 7.
Riscossione coattiva dei contributi

In difetto di pagamento entro il termine di un mese dalla data di emissione dell'ordine, i contributi dovuti saranno riscossi, a carico degli armatori, con le maggiorazioni di legge, con la procedura prevista dall'articolo 12 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Art. 8.
Denuncia provvisoria trimestrale dei contributi

Nella fase di acquisizione da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara dei dati necessari per l'introduzione e la realizzazione tecnica delle procedure automatizzate di riscossione e di accreditamento dei contributi, gli armatori delle navi e delle imbarcazioni, di cui al precedente art. 2, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi dovuti alla Cassa stessa, a far tempo dal 1° aprile 1973, avvalendosi di apposito modulo di denuncia trimestrale approvato dal Ministero della marina mercantile.

Il versamento dei contributi deve essere effettuato con le modalità stabilite dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara per periodi coincidenti con i trimestri solari ed entro il termine di un mese dalla fine di ciascun trimestre.

In caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi, l'armatore è tenuto a corrispondere, sulle somme dovute, gli interessi di mora al saggio legale, salvo l'applicazione della procedura di riscossione prevista dall'art. 12 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Titolo III
RISCATTO DEI PERIODI DI NAVIGAZIONE

Art. 9.
Requisiti per il riscatto

I marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare di 1ª e 2ª categoria possono chiedere il riscatto, presso la Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, dei periodi di navigazione effettuati anteriormente al 1° aprile 1973 sulle navi e sulle imbarcazioni di cui al precedente art. 2, purchè detti periodi risultino coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti che non abbia dato luogo, all'atto della presentazione della domanda di riscatto, a liquidazione di pensione, anche complementare o supplementare, a carico della predetta assicurazione.

Art. 10.
Superstiti di assicurato ammessi al riscatto

La facoltà di riscatto dei periodi di navigazione di cui al precedente articolo, può essere esercitata anche dai superstiti di assicurato, purchè ricorrano le condizioni previste dall'articolo medesimo.

Art. 11.
Regolarizzazione della posizione contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria

Il requisito della copertura presso l'assicurazione generale obbligatoria dei periodi da riscattare, richiesto dal precedente art. 9, si intende soddisfatto allorchè, alla data della domanda di riscatto, risulti già effettuata la relativa contribuzione nella predetta assicurazione.

Qualora la contribuzione, di cui al comma precedente, non sia stata effettuata alla data di presentazione della domanda, la richiesta di riscatto sarà tenuta in sospeso e definita subordinatamente alla regolarizzazione della posizione contributiva nell'assicurazione generale obbligatoria.

Art. 12.
Contenuto della domanda di riscatto

La facoltà di riscatto si esercita con apposita domanda, in carta libera, sottoscritta dal marittimo o dai suoi superstiti, nella quale siano indicati gli esatti periodi di navigazione di cui si chiede il riconoscimento nonchè le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale presso le quali sono stati versati, per gli stessi periodi ed in dipendenza della medesima attività marittima, i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Alla domanda di riscatto dovrà essere allegato l'estratto di matricola mercantile attestante i periodi di navigazione effettuati sulle navi e sulle imbarcazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 13.
Modalità e termini di presentazione della domanda di riscatto

La domanda di riscatto deve essere inoltrata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a pena di decadenza, entro il 1° ottobre 1974.

Art. 14.

Ammontare del contributo dovuto per il riscatto

La somma da versare per il riscatto dei periodi di navigazione di cui al precedente art. 9 è determinata prendendo a base le retribuzioni medie mensili di cui alla tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, nella misura vigente alla data di presentazione della domanda, e facendo riferimento alle qualifiche rivestite a bordo dal marittimo, nonchè al genere della nave e al tipo di navigazione relativi ai periodi da riscattare.

Art. 15.

Autorizzazione alla contribuzione

La Cassa nazionale per la previdenza marinara, ricevuta la domanda dell'interessato ed accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti per il riscatto, rilascia apposita autorizzazione al versamento della somma dovuta a copertura dei periodi di navigazione di cui è stato chiesto il riconoscimento.

Art. 16.

Termini per il versamento dei contributi Contribuzione parziale

Il versamento della somma dovuta a copertura dei periodi di navigazione da riconoscere deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo ai sensi del precedente articolo.

Le somme eventualmente versate oltre il termine di cui al precedente comma sono rimborsate all'interessato o ai suoi aventi causa.

Se nel termine sopraindicato non sia effettuato il pagamento dell'intero contributo dovuto, i pagamenti parziali saranno imputati a copertura dei periodi di navigazione più remoti fino a concorrenza della somma versata.

Titolo IV

CARTE DI BORDO

Art. 17.

Ruolino d'equipaggio delle navi minori

Alla licenza delle navi minori è annesso un ruolino d'equipaggio conforme al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile.

I ruolini d'equipaggio sono contraddistinti da serie progressive, ciascuna delle quali si compone di diecimila unità, a partire da 10.001 a 20.000.

Art. 18.

Elenco d'equipaggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto

Alla licenza delle imbarcazioni e delle navi da diporto, rilasciata ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è annesso un elenco d'equipaggio conforme al modello approvato ai sensi dell'art. 37 della medesima legge.

Gli elenchi d'equipaggio sono contraddistinti dalla sigla dell'ufficio che li rilascia e da un numero progressivo.

Art. 19.

Comunicazione del rilascio del ruolino e dell'elenco d'equipaggio

Ogni qualvolta gli uffici competenti rilasciano un ruolino o un elenco d'equipaggio devono darne notizia alla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 20.

Durata del ruolino e dell'elenco d'equipaggio

La durata del ruolino e dell'elenco d'equipaggio non può eccedere il periodo di tre anni dalla data di rilascio.

Allo scadere di detto termine i predetti documenti sono ritirati e inviati alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, effettuato il riscontro delle operazioni contributive, li restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.

Il ruolino e l'elenco d'equipaggio sono altresì trasmessi alla predetta Cassa in caso di mutamento del proprietario o dell'armatore, nonchè in tutti gli altri casi di rinnovazione della licenza o di cancellazione dai registri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per la marina mercantile
COPPO

(5613)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi per il mese di luglio 1974.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di luglio 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di luglio 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 2.000 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in lire 91 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 luglio 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1974
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 227

(6057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale 10 aprile 1974, n. 5045, è stato approvato l'atto n. 93979, di rep. del 9 marzo 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palma Italia, nata il 22 dicembre 1929 a Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 190, riportata in catasto alla particella n. 387 del foglio di mappa n. 50 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 147/*G*.

(5430)

Con decreto ministeriale 10 aprile 1974, n. 5044, è stato approvato l'atto n. 93977 di rep. del 9 marzo 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palma Italia, nata il 22 dicembre 1929 e Palma Michelino, nato il 21 febbraio 1927, entrambi a Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 290, riportata in catasto alla particella n. 411 del foglio di mappa n. 50 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 147/*F*.

(5431)

Con decreto ministeriale 10 aprile 1974, n. 5042, è stato approvato l'atto n. 93980 di rep. del 9 marzo 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Palma Michelino, nato il 21 febbraio 1927 a Montenero di Bisaccia, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Montenero di Bisaccia, estesa mq. 500, riportata in catasto nella maggiore superficie della particella n. 409 del foglio di mappa n. 50 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con il n. 147/*C*.

(5432)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Marco in Lamis

Con decreto ministeriale 28 novembre 1973, n. 5173, è stato approvato l'atto n. 93854 di rep. del 12 febbraio 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Augello Raffaele, nato a S. Giovanni Rotondo il 20 novembre 1950, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Ciccallente » in S. Marco in Lamis, estesa mq. 7.730, riportata in catasto alla particella n. 1½ del foglio di mappa n 123 del comune di S. Marco in Lamis e nella planimetria tratturale con la lettera « *A* ».

(5433)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 9 giugno 1974, n 764, il dott Mario Pasci è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Sardegna in sostituzione del dottor Enrico Parodi.

(5728)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma (cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, terza cattedra).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, terza cattedra), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5877)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione professionale

Il dott. Boati Enrico, nato a Treviglio il 6 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Parma in data 13 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Parma.

(5513)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1974, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 245, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Ingoglia Lemma Liliana, avverso la decisione 13 gennaio 1966, n. 36984, del provveditore agli studi di Messina, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla prof.ssa Maria Magazzù Giunta, veniva conferita alla medesima, anziché alla ricorrente, una supplenza temporanea di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale « A.M. Iaci » di Messina a decorrere dal 29 novembre 1965.

(5659)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1974, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.668.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2335/M)

Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 15 giugno 1974, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 301.496.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2336/M)

Autorizzazione al comune di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Capranica Prenestina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.430.393, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2401/M)

Autorizzazione al comune di Bevagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bevagna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 115.576.613, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2402/M)

Autorizzazione al comune di Casalnuovo di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Casalnuovo di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.089.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2403/M)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bastiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.354.229, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2404/M)

Autorizzazione al comune di Morrovalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Morrovalle (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.275.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2405/M)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.589.323, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2406/M)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.099.809, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2407/M)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.441.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2408/M)

Autorizzazione al comune di Lagosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Lagosanto (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.427.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2409/M)

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.703.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2410/M)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.656.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2411/M)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Castel Sant'Angelo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.468.777, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2412/M)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.607.154, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2413/M)

Autorizzazione al comune di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Castel Gandolfo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.393.332, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2414/M)

Autorizzazione al comune di Roiate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Roiate (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.873.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2415/M)

Autorizzazione al comune di San Martino di Venezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di San Martino di Venezze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.576.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2416/M)

Autorizzazione al comune di Ravello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Ravello (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.089.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2417/M)

Autorizzazione al comune di Gaiole in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Gaiole in Chianti (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.422.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2418/M)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.733.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(2419/M)

Autorizzazione al comune di Boccioleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Boccioleto (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.072.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2420/M)

Autorizzazione al comune di Canterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Canterano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.767.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2421/M)

Autorizzazione al comune di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1974, il comune di Bitetto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.775.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2422/M)

Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 luglio 1974, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 809.480.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2423/M)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.221.954, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2424/M)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Accadia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.908.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2425/M)

Autorizzazione al comune di Ischitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ischitella (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.848.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2426/M)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.614.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2427/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di San Pietro Avellana (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.842.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2428/M)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.180.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2429/M)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2430/M)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di San Giorgio Ionico (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 264.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2431/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Monte San Vito (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.896.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2432/M)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.256.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n 51.

(2433/M)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.730.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2434/M)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.454.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2435/M)

Autorizzazione al comune di Roccaforzata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1974, il comune di Roccaforzata (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.290.721, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2436/M)

Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.356.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2437/M)

Autorizzazione al comune di San Casciano in Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.269.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2438/M)

Autorizzazione al comune di Villa di Briano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Villa di Briano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.150.442, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2439/M)

Autorizzazione al comune di Locatello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Locatello (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2440/M)

Autorizzazione al comune di Ceppaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Ceppaloni (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.821.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2441/M)

Autorizzazione al comune di Sorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Sorano (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.297.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2442/M)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Sestino (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.786.192, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2443/M)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.811.638, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2444/M)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.662.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2445/M)

Autorizzazione al comune di Migliarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Migliarino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.633.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2446/M)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Impruneta (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2447/M)

Autorizzazione al comune di Pontassieve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Pontassieve (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 218.432.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2448/M)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.344.967, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2449/M)

Autorizzazione al comune di Campagnatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Campagnatico (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.619.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2450/M)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.800.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2451/M)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.553.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2452/M)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.735.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2453/M)

Autorizzazione al comune di Urbisaglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Urbisaglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.313.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2454/M)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2455/M)

Autorizzazione al comune di Mandello Vitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Mandello Vitta (Novara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2456/M)

Autorizzazione al comune di Tromello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Tromello (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.974.002, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2457/M)

Autorizzazione al comune di Petriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Petriano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.184.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2458/M)

Autorizzazione al comune di Vecchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1974, il comune di Vecchiano (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.159.852, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2459/M)

Autorizzazione al comune di Fossombrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Fossombrone (Pesaro e Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 365.836.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2460/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 134

Corso dei cambi del 18 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,15	643,15	642,25	643,15	645 —	643,10	642,95	643,15	643,15	643,15
Dollaro canadese	657,80	657,80	657,50	657,80	662,50	657,80	657,90	657,80	657,80	657,80
Franco svizzero	216,80	216,80	216,50	216,80	215 —	216,75	216,68	216,80	216,80	216,80
Corona danese	108,90	108,90	108,40	108,90	108 —	108,90	108,70	108,90	108,90	108,90
Corona norvegese	119,46	119,46	119,70	119,46	119,25	119,40	119,40	119,46	119,46	119,46
Corona svedese	147,19	147,19	147,40	147,19	146,50	147,15	147,15	147,19	147,19	147,19
Fiorino olandese	244,50	244,50	244,20	244,50	243 —	244,50	244,48	244,50	244,50	244,50
Franco belga	16,9910	16,991	16,98	16,9910	16,93	16,18	16,9950	16,9910	16,99	16,99
Franco francese	134,70	134,70	134,65	134,70	133,50	134,65	134,64	134,70	134,70	134,70
Lira sterlina	1537 —	1537 —	1536 —	1537 —	1540 —	1536,80	1535,35	1537 —	1537 —	1537 —
Marco germanico	252,63	252,63	252,60	252,63	251,50	252,60	252,20	252,63	252,63	252,63
Scellino austriaco	35,4650	35,465	35,50	35,4650	35,40	35,45	35,47	35,4650	35,46	35,46
Escudo portoghese	25,74	25,74	25,80	25,74	25,65	25,70	25,75	25,74	25,74	25,74
Peseta spagnola	11,29	11,29	11,35	11,29	11,30	11,30	11,285	11,29	11,29	11,29
Yen giapponese	2,2235	2,2235	2,27	2,2235	2,21	2,22	2,2225	2,2235	2,22	2,22

Media dei titoli del 18 luglio 1974

Titolo		
Rendita 5 % 1935		88,425
Redimibile 3,50 % 1934		99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)		82,600
» 5 % (Ricostruzione)		85,250
» 5 % (Riforma fondiaria)		85,600
» 5 % (Città di Trieste)		84,600
» 5 % (Beni esteri)		82,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	82,725
» 5,50 % » »	1968-83	84,125
» 5,50 % » »	1969-84	86,025
» 6 % » »	1970-85	89,575
» 6 % » »	1971-86	88,700
» 6 % » »	1972-87	88,725

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,900
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,700
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,500
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 luglio 1974

Valuta	
Dollaro USA	643,05
Dollaro canadese	657,85
Franco svizzero	216,74
Corona danese	108,80
Corona norvegese	119,43
Corona svedese	147,17
Fiorino olandese	244,49
Franco belga	16,993
Franco francese	134,67
Lira sterlina	1536,175
Marco germanico	252,415
Scellino austriaco	35,467
Escudo portoghese	25,745
Peseta spagnola	11,287
Yen giapponese	2,223

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 a norma dei regolamenti (CEE) n. 3522/UTCD, n. 31/74, n. 85/74, n. 136/74 e n. 202/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-74 al 4-1-74	dal 5-1-74 al 6-1-74	dal 7-1-74 al 27-1-74
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	3.842,23	3.935,11	3.935,11
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	7.321,04	7.321,04	7.480,37
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	3.842,23	3.935,11	3.935,11
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	3.842,23	3.935,11	3.935,11
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco	13.310,50	13.310,50	13.600,68
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	13.310,50	13.310,50	13.600,68
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.011,78	5.133,14	5.133,14
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.842,23	3.935,11	3.935,11
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.011,78	5.133,14	5.133,14
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.842,23	3.935,11	3.935,11
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.011,78	5.133,14	5.133,14
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3.842,23	3.935,11	3.935,11
23.03-A I	23.03-110	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolate sulla sostanza secca superiore a 40 %, in peso	4.773,12	4.888,38	4.888,38

(5267)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza dell'Interfinanza - Generale finanziaria S.p.a., in Milano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 1° luglio 1974, che pone l'Interfinanza - Generale finanziaria, società per azioni con sede legale in Milano, via Mercanti n. 21, in liquidazione coatta amministrativa, secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il prof. dott. Francesco Torneo, nato a Firenze il 17 dicembre 1921 è nominato commissario liquidatore ed i signori avvocato Giovanni De Maria, nato a Milano il 29 ottobre 1935, dott. Carlo Ronchi, nato a Milano il 15 aprile 1940 e avv. Vincenzo Salvago, nato ad Agrigento il 23 marzo 1923, sono nominati membri del comitato di sorveglianza dell'Interfinanza - Generale finanziaria, società per azioni con sede legale in Milano, via Mercanti n. 21, in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1974

Il Governatore: CARLI

(5802)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 6, del 4 luglio 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 203.1.16)

Bando di concorso a trentuno borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 209.1.19)

Bando di concorso a quarantasei borse di studio per laureandi da usufruirsi nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche presso istituti e laboratori italiani.

(*Bando n.* 211.1.9)

Bando di concorso a sedici borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso organi di ricerca del C.N.R

(*Bando n.* 203.3.8)

Bando di concorso a quindici borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze chimiche.

(5805)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI DEL LAVORO

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di consigliere, qualifica iniziale della categoria direttiva

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di « consigliere », qualifica iniziale, categoria direttiva, presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria civile o in architettura;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32.

Tale limite è elevato: 1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso; 2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

c) cittadinanza italiana;

d) buona condotta civile e morale;

e) immunità da condanne e precedenti penali;

f) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla sede centrale dell'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale - Roma - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla sede centrale della associazione, servizio personale e affari generali.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello ente, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario apposto dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'A.N.M.I.L.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea posseduto con l'indicazione della università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenute amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sede centrale dell'ente.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello ente il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nè per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, nè di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'ente procederà alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale dell'A.N.M.I.L.

Art. 5.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo lettera raccomandata, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale.

Le materie e gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicati nei programmi acclusi al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'ente.

Art. 7.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui riceveranno l'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) per la precedenza:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro profughi: per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese di quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto, l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli dei mutilati e invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

22) mutilati e invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica ed il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Per il concorso indicato all'art. 1 del presente bando sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi del lavoro;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti sul lavoro;
9) gli orfani dei caduti per servizio;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione e dall'internamento, ecc.);
21) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
22) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria di cui al precedente art. 8 sarà sottoposta all'approvazione del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie dei beneficiari, dichiarerà il vincitore del concorso e provvederà alla sua nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 nonchè all'esito favorevole del periodo di prova.

Il concorrente dichiarato vincitore del concorso e nominato in ruolo dovrà presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea posseduto in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'ente ha la facoltà di sottoporre il vincitore del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) i seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato del godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico;

5) certificati dei carichi pendenti.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

Il vincitore che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro non assuma servizio presso la sede di lavoro assegnatagli verrà dichiarato decaduto dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli altri aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 16 marzo 1974

Il presidente: MARINELLO

(Schema di domanda)

Raccomandata R. R.

All'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A - 00136 ROMA

OGGETTO: Concorso pubblico ad un posto di . . .

Il sottoscritto (cognome e nome a carattere stampatello) . nato a . (provincia di . .) il . . (1) e residente in . . (provincia di . .) via . . n. . codice postale n. . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a un posto di . . di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 190 del 20 luglio 1974.

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (2);

c) di non avere procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . . . conseguito il . . . . . presso . . .;

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

f) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede centrale dello ente e all'impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'ente da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, per i dipendenti dell'ente la firma potrà essere vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti in servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata da un ufnzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

(5679)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale della categoria di concetto.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a un posto di segretario di 3ª classe, qualifica iniziale della categoria di concetto presso l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, presso la sezione provinciale di Macerata.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

a) diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado;

b) diploma di segretario d'azienda rilasciato dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti;

c) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 32.

Tale limite è elevato: 1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso; 2) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite, valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

d) cittadinanza italiana;

e) buona condotta civile e morale;

f) immunità da condanne e precedenti penali;

g) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica amministrazione, per avere conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla sede centrale dell'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale - Roma, via S. Tommaso d'Aquino, 11/A e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate, durante il normale orario di lavoro, direttamente alla sede centrale della associazione, servizio affari generali e personale.

Le domande di ammissione, redatte in carta da bollo, si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello ente, per le quali sarà rilasciata ricevuta, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario apposto dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ed altre amministrazioni o uffici diversi dall'A.N.M.I.L.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati alla lettera *b*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di segretario di azienda rilasciato da istituti professionali di Stato posseduti con l'indicazione degli istituti che lo hanno rilasciato e della data in cui sono stati conseguiti;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune nelle cui liste elettorali risultino iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) i servizi prestati con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

i) l'indirizzo, comprensivo del numero di codice di avviamento postale, al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio;

m) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, la sezione indicata nell'art. 1 del presente bando.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dello ente il visto potrà essere apposto dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà altresì essere autenticata da un funzionario dell'ente all'uopo delegato quando la domanda venga presentata personalmente dal candidato.

L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nè per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, nè di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'ente procederà alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del regolamento organico del personale dell'A.N.M.I.L.

Art. 5.

Ai candidati ammessi al concorso sarà data comunicazione diretta, a mezzo lettera raccomandata, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte, del luogo, della data e dell'ora in cui saranno effettuate le prove stesse.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

diritto del lavoro e legislazione sociale;

elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnati ai candidati otto ore di tempo.

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà su:

elementi di diritto privato.

Le materie e gli argomenti sui quali verteranno le anzidette prove sono indicate nei programmi acclusi al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice disporrà di dieci punti per ciascuna prova scritta e di dieci per la prova orale.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi solo i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di 6/10.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata con la indicazione del voto riportato nelle prove pratiche, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'ente.

Art. 7.

Ai candidati che avranno superato la prova orale sarà data comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ritorno con l'invito a trasmettere all'A.N.M.I.L. - Servizio affari generali e personale entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della lettera stessa, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza della nomina:

A) per la precedenza:

invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi.

Per i suddetti titoli è richiesto il certificato rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

B) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; oppure: copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; oppure: certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure: dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; oppure: certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 ed il grado di riduzione della capacità lavorativa; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; oppure: dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per cause di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per cause di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11-*a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; oppure: copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei due documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti in guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 348;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto per fatto di guerra: documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduto per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio, attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri o le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per cause di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per cause di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per cause di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autenticata di uno di questi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dall'I.N.A.M.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica ed il grado di riduzione della capacità lavorativa.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Per il concorso indicato all'art. 1 del presente bando sarà formata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi del lavoro;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti sul lavoro;
9) gli orfani dei caduti per servizio;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati od equiparati (profughi, reduci dalla deportazione o dall'internamento, ecc.);
21) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
22) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniuge con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria di cui al precedente art. 8 sarà sottoposta all'approvazione del comitato centrale dell'A.N.M.I.L., il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso e provvederà alla loro nomina in ruolo sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, nonchè dell'esito favorevole del periodo di prova.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso e nominati in ruolo dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero il documento rilasciato dal competente istituto in sostituzione del diploma stesso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *c*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

f) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dei comune dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'ente ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità fisica all'impiego;

h) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) i seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) certificato dei carichi pendenti.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di segretario di 3ª classe e con il trattamento economico iniziale spettante a tale qualifica.

I vincitori che, nel termine stabilito dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, non assumano servizio presso la sede di lavoro loro assegnata, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il comitato centrale delibera la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova verrà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente provvedimento è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi ed agli aventi diritto con la legge 2 aprile 1968, n. 842.

Roma, addì 27 aprile 1974

Il presidente: MARINELLO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro - Servizio affari generali e personale - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A - 00136 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a un posto di segretario di 3ª classe della carriera di concetto dell'A.N.M.I.L. per la provincia di Macerata.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso l'istituto di . . . . ., di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di 21 anni dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione). Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessario una esplicita dichiarazione in tal senso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . . . .

Firma (1) . . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme ai sensi dello art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Sulla domanda a fianco dell'autorità che ha autenticato la firma va apposto il relativo timbro.

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una orale.

PROVE SCRITTE

1) *diritto del lavoro e legislazione sociale*:

le principali fonti del diritto del lavoro: costituzione, leggi (codice civile e statuto dei lavoratori);

i sindacati: origini e funzioni; la libertà sindacale;

il contratto collettivo. Il diritto di sciopero e la serrata;

lavoro autonomo e lavoro subordinato;

il contratto di lavoro: capacità delle parti e stipulazione del contratto; obblighi delle parti;

il periodo di prova. Il tirocinio;

le prestazioni di lavoro. Luogo e tempo delle prestazioni;

la retribuzione e le sue varie forme. Il cottimo;

sospensione del rapporto di lavoro per maternità, malattia e servizio militare;

estinzione del rapporto di lavoro;

definizione e fonti della legislazione sociale;

i soggetti della legislazione sociale: lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro e i lavoratori;

la disciplina amministrativa del lavoro in generale;

le assicurazioni sociali: le varie forme e gli enti che vi provvedono;

i soggetti e i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;

l'organizzazione strutturale, funzionale e assistenziale dell'A.N.M.I.L.;

l'ispettorato del lavoro e i patronati di assistenza dei lavoratori.

2) *Elementi di diritto amministrativo*:

concetto di pubblica amministrazione;

fonti del diritto amministrativo;

i soggetti attivi e passivi della potestà amministrativa;

beni demaniali e patrimoniali;

i diritti soggettivi e gli interessi legittimi;

gli atti amministrativi: nozione, perfezione, efficacia e principali distinzioni. I vizi di legittimità degli atti amministrativi (incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge). I vizi di merito;

l'organizzazione amministrativa dello Stato: l'amministrazione attiva, consultiva e di controllo;

il rapporto di pubblico impiego: concetto, costituzione, svolgimento ed estinzione;

nozioni sui ricorsi amministrativi (opposizione, ricorso gerarchico e ricorso straordinario al Capo dello Stato). Nozioni sul ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sul diritto del lavoro e legislazione sociale ed elementi di diritto amministrativo, verterà su:

Elementi di diritto privato:

diritto oggettivo e diritto soggettivo; fonti del diritto;

il rapporto giuridico. La persona fisica e la persona giuridica; diritti della personalità, capacità giuridica e capacità di agire;

negozio giuridico: categorie, requisiti essenziali ed elementi accidentali e naturali; rappresentanza; vizi del negozio giuridico;

nozioni sulla proprietà, sui diritti reali di godimento e sul possesso. Modi di acquisto della proprietà;

diritto delle obbligazioni: concetto. Principali fonti delle obbligazioni: contratto e atto illecito;

pegno e ipoteca.

(5680)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice per il conferimento degli incarichi di medico coadiutore presso gli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974, con il quale, nel fissare i criteri selettivi per il conferimento dell'incarico di medico coadiutore presso gli uffici in parola, si dispone, tra l'altro, che alla formulazione della graduatoria tra gli aspiranti ad ottenere detti incarichi provvederà un'apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, con cui è stato indetto l'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione predetta;

Decreta:

E' costituita presso il Ministero della sanità, la commissione esaminatrice delle domande degli aspiranti all'incarico di medico coadiutore presso gli uffici di sanità indicati nell'art. 1 dello avviso pubblico in premessa

Tale commissione è composta come segue:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannico prof Luigi, direttore generale dei servizi della igiene pubblica del Ministero della sanità;

Colombini prof Marino, libero docente in igiene, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Camera dott. Andrea, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità;

Sepe dott. Emilio, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Segretario:

Pitidis dott.ssa Magda nata Fossati, direttore di sezione del Ministero della sanità

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5807)

Commissione esaminatrice per il conferimento degli incarichi della temporanea direzione degli uffici di cui alla legge 27 aprile 1974, n. 174.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 27 aprile 1974, n 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1974, con il quale, nel fissare i criteri selettivi per il conferimento dell'incarico della direzione degli uffici in parola, si dispone, tra l'altro, che alla formulazione della graduatoria tra gli aspiranti ad ottenere detti incarichi provvederà un'apposita commissione costituita presso il Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1974, con cui è stato indetto l'avviso pubblico per il conferimento degli incarichi di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice predetta;

Decreta:

E' costituita, presso il Ministero della sanità, la commissione esaminatrice delle domande degli aspiranti all'incarico della temporanea direzione degli uffici di sanità indicati nell'art. 1 dell'avviso pubblico citato in premessa.

Tale commissione è composta come segue:

Presidente:

Politi dott. Lamberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannico prof. Luigi, direttore generale dei servizi della igiene pubblica del Ministero della sanità;

Colombini prof. Marino, libero docente in igiene, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Camera dott Andrea, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità;

Sepe dott. Emilio, primo dirigente medico del Ministero della sanità.

Segretario:

Pitidis dott.ssa Magda nata Fossati, direttore di sezione del Ministero della Sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5808)

Integrazione dell'elenco dei primari di malattie infettive, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972, 23 ottobre 1972 e 20 giugno 1973 che predispongono gli elenchi dei primari di malattie infettive idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale*, del 31 maggio 1972, 11 novembre 1972 e 14 luglio 1973;

Vista la documentata istanza del dott. Goffredo De Paulis, nato a Paganica il 22 giugno 1925, che chiede l'inclusione nello elenco dei primari di cui al precedente comma;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento del suddetto elenco degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di malattie infettive, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 26 aprile 1972, 23 ottobre 1972 e 20 giugno 1973 viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg	Prov.	Zon.	Reg	Prov.	Zon.
117 De Paulis Goffredo . .	Paganica - 22 giugno 1925							si

Art 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive banditi da enti ospedalieri di pari categoria a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(5528)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Trapani

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 settembre 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Trapani;

Visto il decreto ministeriale in data 10 novembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Trapani nell'ordine appresso indicato:

1. Garzia dott. Ettore . .	punti 83,90	su 132
2. Gentile dott. Giuseppe . .	» 83,50	»
3. Fontanini dott. Francesco .	» 82,90	»
4. Mistretta dott. Francesco	» 78 —	»
5. Scandaliato dott. Gaspare	» 74,13	»
6. Grenzi dott. Massimiliano .	» 71,88	»
7. Gioia dott. Giacomo .	» 70 —	»
8. Mignone dott. Pasquale . .	» 69,18	»
9. Gerardi dott. Antonio . . .	» 68 —	»
10. Boianelli dott. Fernando .	» 67,97	»
11. Ventura dott. Arnaldo .	» 67,59	»
12. Ghisu dott. Elio	» 63,25	»
13. Dedoni dott. Livio . . .	» 62,50	»
14. Manuguerra dott. Ettore . .	» 60,63	»
15. Fargnoli dott. Pietro . .	» 53,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(5682)

REGIONE TOSCANA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Pistoia.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 929 in data 20 febbraio 1973, esecutiva a norma di legge, relativa alla costituzione della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento di posti di ufficiale sanitario del comune di Pescia e del consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole;

Vista la propria deliberazione n. 5344 in data 11 settembre 1973, concernente la sostituzione del presidente e la nomina di un membro della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Preso atto che il prof. Umberto Serafini, nominato membro della commissione in parola, ha rinunciato all'incarico predetto;

Ritenuto pertanto di dover modificare la composizione della commissione;

Vista la terna di nominativi di docenti universitari proposta dall'ordine dei medici della provincia di Pistoia con nota n. 1066 del 16 novembre 1971;

Visto l'art. 4 della legge regionale 6 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

A parziale modifica delle proprie deliberazioni n. 929 del 20 febbraio 1973 e n. 5344 dell'11 settembre 1973, il prof. Ugo Teodori, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università degli studi di Firenze, è nominato membro della commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario del comune di Pescia e del consorzio di vigilanza igienica e di profilassi tra le provincie ed i comuni di Monsummano Terme, Lamporecchio, Larciano e Pieve a Nievole, in sostituzione del prof. Umberto Serafini, rinunciatario.

La commissione giudicatrice inizierà le prove d'esame non prima di un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pistoia e, per otto giorni consecutivi, sarà affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura di Pistoia e dei comuni interessati.

Il medico provinciale di Pistoia è incaricato di curare la pubblicità dell'atto.

Il presidente: MALVEZZI

Il segretario: POLLINI

(5771)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il provvedimento n. 38497 in data 26 luglio 1973, dello assessore regionale all'igiene e sanità, sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Imperia al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Imperia;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dal collegio delle ostetriche della provincia di Imperia ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Caracciolo dott. Renato, dirigente d'ufficio, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia.

Componenti:

Balba dott. Santo, funzionario, in servizio presso l'assessorato all'igiene e sanità, sicurezza sociale, regione Liguria;

Puccio dott. Giovanni, dirigente l'ufficio medico provinciale di Savona;

De Cecco prof. Luigi, aiuto clinica ostetrica ginecologica, Università di Genova;

Bentivoglio dott. Franco, primario ostetrico-ginecologo, ospedale civile di San Remo;

Gandolfi Zuma, ostetrica condotta, comune di Ospedaletti.

Segretario:

Zarbo Giuseppe, funzionario, in servizio presso l'ufficio medico provinciale di Imperia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio medico provinciale di Imperia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Imperia, all'albo pretorio della prefettura di Imperia, e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 12 giugno 1974

Il presidente: DAGNINO

(5537)

REGIONI

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1974, n. **3**.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 23 *maggio* 1974)

(5291)

LEGGE REGIONALE 27 maggio 1974, n. **4**.
Modifiche alla legge regionale 22 giugno 1973, n. 17, concernente il fondo di previdenza per i consiglieri della regione Basilicata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *giugno* 1974)

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 17, concernente l'istituzione del fondo di previdenza per i consiglieri della regione Basilicata, è sostituito dal seguente:

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti, ogni mese, sulle indennità dalla amministrazione del consiglio regionale nella misura di un decimo della indennità mensile lorda di cui all'art. 1, lettera *f*), della legge regionale n. 16 del 2 giugno 1973 « Indennità dei consiglieri della regione Basilicata », sempre con effetto dal giorno della elezione.

Le trattenute verranno contemporaneamente versate al fondo di previdenza di cui all'art. 1..

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale 22 giugno 1973, n. 17, concernente l'istituzione del fondo di previdenza per i consiglieri della regione Basilicata, è sostituito dal seguente:

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda, di cui all'art. 1, lettera *f*), della legge « Indennità dei consiglieri della regione Basilicata », pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità mensile
5	35
6	37
7	40
8	42,5
9	45
10	47,5
11	50
12	52,5
13	55
14	57,5
15	60

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 27 maggio 1974

VERRASTRO

(5292)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1974, n. **5**.
Modifica all'art. 3 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 41, circa « Provvidenze per l'adeguamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività turistiche e ricettive in genere ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge regionale n. 41 del 21 dicembre 1973, circa: « Provvidenze per l'adeguamento, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività turistiche e ricettive in genere », è modificato come segue:

La misura dei contributi di cui all'art. 1 non può superare le seguenti percentuali della spesa ammessa a contributo:

contributo costante decennale in c/interessi nella misura del 4,5 % annuo calcolato sul 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi riguardanti le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e ricadenti in comuni facenti parte delle comunità montane;

contributo costante decennale in c/interessi nella misura del 3,5 % annuo calcolato sul 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per gli interventi riguardanti le attività di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e ricadenti in comuni non facenti parte delle comunità montane;

contributo in c/capitale, nella misura massima del 20 % sul 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, la quale non potrà comunque superare l'importo di lire 250 milioni, per le opere e le iniziative di cui all'art. 1, e per esercizi ubicati in comuni facenti parte delle comunità montane, costituite in base a legge regionale;

contributo in c/capitale, nella misura massima del 15 % sul 50 % della spesa riconosciuta ammissibile, la quale non potrà superare l'importo di lire 250 milioni, per le opere e le iniziative di cui all'art. 1 e per esercizi ubicati in comuni non facenti parte delle comunità montane, costituite in base a legge regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 7 giugno 1974

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1974, n. **6**.
Contributo della Regione alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera per il rimborso delle spese di trasporto agli studenti pendolari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 16 *giugno* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello spirito costituzionale del diritto allo studio, la regione Basilicata concede alle amministrazioni provinciali di Potenza e di Matera contributi per il rimborso agli studenti pendolari delle spese che gli stessi sopportono per raggiungere le sedi scolastiche.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente vengono concessi, per l'anno scolastico 1973-74, nella misura di lire 100 milioni, dei quali 70 milioni all'amministrazione provinciale di Potenza e 30 milioni a quella di Matera.

Art. 3.

L'onere di lire 100 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge, graverà, per l'esercizio 1973 sul cap. 228 per lo ammontare di lire 50 milioni e per l'ammontare di lire 50 milioni, relativo all'esercizio 1974, graverà sullo stesso o corrispondente capitolo dell'esercizio di competenza.

Art. 4.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è introdotta le seguente variazione:

In aumento:

Cap. 228. — Interventi diretti della Regione nel campo dell'assistenza scolastica e della promozione culturale . . . . L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 272. — Fondo da ripartire per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo . L. 50.000 000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Data a Potenza, addì 7 giugno 1974

VERRASTRO

(5438)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1974, n. 20.

Modifica della legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, recante « Agevolazioni a favore dei consorzi costituiti in prevalenza tra imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 31 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'articolo unico della legge regionale 6 aprile 1972, n. 12, è così sostituito:

« Le agevolazioni che l'amministrazione regionale e l'E.S.A. sono autorizzati a concedere, in forza di leggi regionali, a favore di imprese artigiane, cooperative artigiane e consorzi fra imprese artigiane, possono essere concesse a questi ultimi anche nel caso che non più del 30 per cento delle imprese che ne fanno parte non abbiano i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, e che comunque abbiano i requisiti di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3.

Il numero globale dei dipendenti delle imprese consorziate in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, deve comunque essere inferiore al numero globale degli addetti delle imprese artigiane consorziate di cui alla legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste addì 16 maggio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1974, n. 21.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente « Provvidenze a favore delle imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 31 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per gli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 1° giugno 1970, n. 17, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, un ulteriore limite di impegno di L. 180 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1988.

L'onere di L. 180 milioni relativo all'annualità dell'esercizio finanziario 1974 fa carico al cap. 5971 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per detto esercizio finanziario, il cui stanziamento di L. 300 milioni viene elevato a L. 480 milioni mediante prelevamento dell'importo di L. 180 milioni dal fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di L. 180 milioni conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1988 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 maggio 1974

COMELLI

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1974, n. 22.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, concernente « Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive », come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, dalla legge regionale 22 giugno 1972, n. 26 e dalla legge regionale 21 novembre 1972, n. 51.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 31 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n 26, è sostituito dal seguente:

« Per le medesime finalità, è altresì autorizzata la concessione a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali nonchè istituzioni e associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, di contributi una volta tanto in misura non superiore all'80 % della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite di 20 milioni ».

Tra il terzo ed il quarto comma dello stesso art. 1 inserire il seguente comma:

« Gli interventi di cui ai commi precedenti sono concessi prioritariamente per la realizzazione ed il completamento delle opere già finanziate o ammesse a contributo ».

Art. 2.

Il terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, sono sostituiti dal seguente:

« All'erogazione dei contributi si provvede in base a fattura dalla quale risulti che l'attrezzatura o l'equipaggiamento ammessi a contributo regionale sono stati acquistati e che ne è stato pagato il relativo prezzo ».

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 11 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, è sostituito dai seguenti:

« Le domande di sovvenzione per manifestazioni sportive o ricreative di interesse nazionale o internazionale, che non sia stato possibile programmare entro il termine di cui allo art. 3 della presente legge, possono essere presentate posteriormente a tale data.

In sede di piano annuale di ripartizione del fondo stanziato per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 10, la giunta regionale, su proposta del presidente o dello assessore delegato alle attività ricreative e sportive, sentita la commissione consultiva regionale per lo sport e la ricreazione, è autorizzata a destinare una quota di tale fondo per le sovvenzioni di cui al precedente comma.

A seguito dell'approvazione del piano di riparto o delle singole assegnazioni, il presidente o l'assessore delegato stabilisce e comunica al richiedente il termine perentorio entro il quale dovrà essere presentata la documentazione a corredo della domanda. Tale termine non potrà essere prorogato.

E' fatto obbligo al beneficiario di presentare, allo scadere dell'esercizio finanziario in cui è stata svolta l'attività per la quale è stata erogata la sovvenzione, il bilancio consuntivo — munito del verbale di approvazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale — dal quale risulti la specifica destinazione data al contributo regionale.

Per i comuni e gli enti esonerati dalla presentazione dei bilanci la destinazione data alla sovvenzione verrà specificata in un'apposita dichiarazione che dovrà pervenire entro il termine stabilito nel decreto di concessione.

La mancata presentazione di quanto richiesto nei due precedenti commi del presente articolo comporta la revoca del contributo concesso e, ove questo sia stato erogato, la restituzione del medesimo ».

Art. 4.

In deroga al disposto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, le domande di concessione dei benefici di cui alla legge medesima e successive modificazioni ed integrazioni possono essere presentate, per l'esercizio finanziario 1974, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Per le finalità previste dal primo comma dell'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, modificato dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 37, e dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 1972, n. 26, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1974, il limite di impegno di L. 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nell'importo di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1993.

L'onere di L. 100 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1974, fa carico al cap. 5455 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario medesimo, il cui stanziamento viene elevato da L. 750 milioni a L. 850 milioni mediante prelevamento dell'importo di L. 100 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di L. 100 milioni, relativa alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1993, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

Per gli scopi previsti dal secondo comma dell'art. 1 e dallo art. 7 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, come modificata dall'art. 1 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 51, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1974, la spesa di L. 200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo II — sezione IV — rubrica n. 2 — ricreazione e sport — categoria XI — il cap. 5456 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali, istituzioni e associazioni sportive e ricreative regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e ricreativi, nonchè contributi per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive e ricreative fisse e mobili » e con lo stanziamento di L. 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La predetta spesa di L. 200 milioni autorizzata per l'esercizio 1974 con il primo comma del presente articolo fa carico al summenzionato cap. 5456.

Art. 7.

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1972, n. 51, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di L. 200 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 è istituito al titolo I — sezione IV — rubrica n. 2 — ricreazione e sport — categoria IV — il cap. 1121 con la denominazione: « Sovvenzione e sussidi a favore di associazioni sportive di carattere dilettantistico regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, sia per l'incoraggiamento ed il sostegno delle attività istituzionali, che per l'organizzazione di corsi e di convegni di formazione e di aggiornamento di tecnici, di dirigenti e di atleti e a favore di comuni, enti, istituzioni, sodalizi, associazioni e comitati che svolgono attività sportive e ricreative, anche mediante organizzazione di spettacoli folcloristici e corali e di altre analoghe manifestazioni al fine di incoraggiare e sostenere le loro attività istituzionali » e con lo stanziamento di L. 200 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dallo apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1974 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La predetta spesa di L. 200 milioni autorizzata per l'esercizio 1974 con il primo comma del presente articolo fa carico al sopracitato cap. 1121.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 17 maggio 1974

COMELLI

(5358)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S (c. m. 411100741900)